

Art. 8

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle
((misure del PNRR)) e dei soggetti attuatori

1. All'[articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#), dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,».

2. Al [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate"));

a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'[articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#)»;

b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'[articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#)» e, al terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'[articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#)»;

c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'[articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#)».

((2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al [decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77](#), per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'[articolo 1, comma 268, lettera b\), della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) le parole: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024"))

3. All'[articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter ***((,))***»;

c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».

4. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:

«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di

un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dall'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, [comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#).
290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'[articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), è regolata dalle procedure richiamate dall'[articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 giugno 2023, n. 68](#). Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

5. All'[articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), il comma 520 è abrogato.

6. All'[articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#), dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2023, n. 162](#).».

7. All'[articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2022, n. 79](#), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#);
- b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#) **((convertito, con modificazioni, dalla [legge](#)) 29 dicembre 2021, n. 233.**».

((7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70](#), fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità'))

8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia

((di analisi e valutazione)) delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, **((conferibile))** anche in deroga alle percentuali di cui all'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022](#), ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima [legge n. 197 del 2022](#) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'[articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#), è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal **((primo periodo si provvede))** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando **((l'accantonamento relativo al Ministero))** dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'[articolo 12, comma 2, lettera b\), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2021, n. 109](#), anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione

organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede ***((all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'[articolo 12, comma 2, lettera a\), del decreto-legge n. 82 del 2021](#)))***. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021](#) ***((è ridotto))*** a un anno.

14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato ***((è incrementata))*** di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute ***((in materia di analisi e valutazione))*** delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196](#), è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro ***((, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)))*** con compiti di consulenza e ricerca ***((nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione))*** della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente ***((in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione))*** della spesa in materia sanitaria.

((15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del [comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare))

16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di

parte corrente di cui al [comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'[articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e all'[articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), nell'ambito dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN - PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla [legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.

((17-bis. Alla [legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: "delle competenze linguistiche" sono sostituite dalle seguenti: "della conoscenza di almeno una lingua straniera" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente";

2) al comma 2:

2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento";

2.2) la lettera g) è abrogata;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "delle specializzazioni acquisite" sono inserite le seguenti: ", dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data," e le parole: ", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g)," sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: "le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento" sono inserite le seguenti: ", la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento";

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "previa" è inserita la seguente: "eventuale" e dopo la parola: "consistente" sono inserite le seguenti: ", a scelta del richiedente,";

2) al comma 2, dopo le parole: "della durata" è inserita la seguente: "massima";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1";

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: "una dichiarazione preventiva dell'interessato," sono inserite le seguenti: "efficace per dodici mesi," e le parole: "di volta in volta" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto della prima prestazione";

e) all'articolo 7, comma 4, le parole: ", nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3" sono soppresse;

f) all'articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: "intermediario" sono inserite le seguenti: "di servizi turistici";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine," sono inserite le seguenti: "alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici"))

18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli **((obiettivi del PNRR))**, all'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni» **((; al medesimo fine))**, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

((18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'[articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata [legge n. 244 del 2007](#).

18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera f\), numero 1\), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° luglio 2021, n. 101](#), anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), dopo le parole: "identificazione degli interessati," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'[articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#),". L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica

altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'[articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#))

19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli [articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento \(UE\) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021](#). I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

21. Per le finalità di cui all'[articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 **((,))** si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse **((rivenienti))** dall'abrogazione dell'[articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1](#), del presente decreto.

23. Le disposizioni di cui all'[articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano **((economico-finanziario))** approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.